



**Comune di Verdellino**

# **REGOLAMENTO DEL VERDE**

**Urbanistica ed Ecologia  
Settore Gestione del Territorio  
e dell'Ambiente**



**Dott.ssa Giovanna Guerini  
Geom. Marco Guereri**

**Novembre 2016**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

<b>PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
<b>CAPITOLO 1 - NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO</b> .....	<b>5</b>
ART. 1 – FINALITA' .....	5
ART. 2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI .....	5
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	5
ART. 4 - AMBITI DI APPLICAZIONE.....	6
ART. 5 – BENI TUTELATI .....	6
ART. 6 – DIVIETI.....	7
ART. 7 – INTERVENTI AMMISSIBILI.....	7
ART. 8 – INTERVENTI PRESCRITTI .....	8
ART. 9 - AUTORIZZAZIONI.....	8
ART. 10 – ESENZIONI DI AUTORIZZAZIONE.....	9
ART. 11 – POTATURE .....	9
ART. 12 – OBBLIGO AL REIMPIANTO.....	10
ART. 13 – NUOVI IMPIANTI O SOSTITUZIONI .....	10
ART. 14 – TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO .....	13
ART. 15 – MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE .....	15
ART. 16 – SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA .....	16
<b>CAPITOLO 2 - NORME PARTICOLARI PER AREE INTERESSATE DA RICHIESTA DI EDIFICAZIONE E PER NUOVI IMPIANTI A VERDE</b> .....	<b>18</b>
ART. 17 – SISTEMAZIONE A VERDE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DI URBANIZZAZIONE .....	18
ART. 18 – PRESA IN CARICO DI AREE VERDI DA PARTE DEL COMUNE .....	21
<b>CAPITOLO 3 - NORME PARTICOLARI PER BANDE E FASCE BOSCADE, FILARI E SIEPI</b> .....	<b>22</b>
ART. 19 - PRESCRIZIONI PER BANDE E FASCE BOSCADE, FILARI E SIEPI.....	22
<b>CAPITOLO 4 - SANZIONI</b> .....	<b>25</b>
ART. 20 – SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	25
ART. 21 – VALUTAZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO VERDE COMUNALE .....	26
ART. 22 – SANZIONI ACCESSORIE.....	27

<b>ART. 23 – VIGILANZA .....</b>	<b>28</b>
<b>CAPITOLO 5 - RUOLO DEL COMUNE.....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 24 – NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO .....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE .....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 26 – NORME FINANZIARIE.....</b>	<b>30</b>
<b>ALLEGATO 1 – LISTE PIANTE AUTOCTONE E TRADIZIONALI.....</b>	<b>31</b>
<b>ALLEGATO 2 – LISTA PIANTE INDESIDERATE, ESTRANEE ALLA FLORA LOCALE .....</b>	<b>32</b>
<b>ALLEGATO 3 – CLASSI DI ALTEZZA DEGLI ALBERI .....</b>	<b>33</b>
<b>ALLEGATO 4 – MODULO PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TAGLIO.....</b>	<b>34</b>
<b>ALLEGATO 5 – MODULO DI DENUNCIA TAGLIO .....</b>	<b>35</b>
<b>ALLEGATO 6 – MODULO DI DICHIARAZIONE, PER SCAVI, LAVORI O MANOMISSIONI IN CORRISPONDENZA DI VERDE TUTELATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL VERDE .....</b>	<b>36</b>

## **PREMESSA**

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, dalla legge 1497/39, dalla Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché dalla normativa regionale di settore.

Il verde comunale si inserisce in questa norma di tutela anche in relazione alle sue diverse e importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana e periurbana. Per tale motivo la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto della vegetazione e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano. Nella gestione fitosanitaria del verde pubblico è altresì auspicabile l'applicazione dei principi e delle tecniche dell'agricoltura biologica, per le importanti ricadute dal punto di vista ecologico-ambientale e della salute pubblica.

Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano la tutela della vegetazione sul territorio comunale, sia pubblico che privato, quale patrimonio ambientale e culturale insostituibile ed elemento caratteristico del paesaggio urbano e rurale.

Il verde infatti esplica, tra le altre, funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, di rigenerazione del suolo, di assorbimento dell'anidride carbonica, di rifugio per la vita animale e di tutela della varietà biologica del territorio e, in generale, di miglioramento qualitativo delle condizioni di vita, anche sotto un profilo culturale, sociale e ricreativo.

Particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente, che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.

In ambito extraurbano, oltre alle superfici boscate, si riconosce l'importanza delle formazioni arboree ed arbustive lungo rogge, canali e confini di terreni, in quanto elementi naturali del paesaggio agrario che contribuiscono al mantenimento di un equilibrio dell'agro-ecosistema, costituiscono "corridoi ecologici" e nel loro complesso "reti ecologiche" che favoriscono la biodiversità e, in ultima analisi, la "sostenibilità" del territorio antropizzato.

# Capitolo 1 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

## **ART. 1 – FINALITA'**

Il presente regolamento è finalizzato a:

- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- contribuire ad una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione;
- favorire e regolare gli usi delle aree verdi del territorio comunale in modo che siano compatibili con le risorse naturali presenti;
- indicare le modalità di intervento sul verde e sul territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio verde esistente, alla connessione fra aree verdi in modo da favorire la circolazione delle specie e la biodiversità;
- diffondere la cultura del verde attraverso la sensibilizzazione e l'informazione del cittadino.

Con il presente regolamento si disciplina la tutela delle alberature urbane sia pubbliche che private, nonché le piantagioni per la riqualificazione ambientale e funzionale del verde nell'ambito comunale.

## **ART. 2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Si riportano di seguito i riferimenti legislativi nazionali e regionali relativi agli argomenti trattati nel presente regolamento (i riferimenti legislativi relativi alla lotta obbligatoria contro alcune fitopatie sono riportati in apposito capitolo).

- Costituzione Italiana art. 9 – La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267 – Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;
- R.D. 16 marzo 1942 n° 262 - Codice civile art. 892-899 – Distanze per gli alberi;
- DPR 11 luglio 1980 n° 753 – Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
- L. 29 gennaio 1992 n° 113 – Obbligo ai comuni di mettere a dimora un albero per ogni neonato;
- Legge 11 febbraio 1992 n° 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 – Nuovo codice della strada;
- DPR 16-dicembre 1992 n° 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- L.R. 5 dicembre 2008 n° 31 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

## **ART. 3 - DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) Abbattimento:** qualunque attività, od azione o intervento che mira a rimuovere definitivamente l'alberatura.
- b) Alberi a foglia caduca:** alberi che perdono completamente il fogliame nel periodo invernale entrando in una fase di riposo vegetativo.
- c) Analisi Fitostatica:** con l'indagine sulla stabilità di un albero (o indagine fitostatica) si verificano le condizioni fitosanitarie della pianta e si ricercano difetti che potrebbero causarne il cedimento del fusto e/o la rottura delle branche principali. Una metodologia di indagine comunemente diffusa segue il procedimento V.T.A (Visual Tree Assessment).
- d) Area di rispetto:** superficie individuata dalla proiezione delle chiome dell'albero a terra.
- e) Aree demaniali:** fluviali, aree demaniali dei torrenti e dei loro affluenti: aree

fiancheggianti il corso d'acqua di competenza del Demanio.

**f) Avifauna:** insieme delle varie specie di uccelli in una data area.

**g) Biodiversità:** si intende l'insieme di tutte le forme, animali o vegetali, geneticamente dissimili presenti sulla terra e degli ecosistemi ad essi correlati. Quindi biodiversità implica tutta la variabilità genetica ed ecosistemica.

**h) Capitozzatura** intervento che comporta l'eliminazione dell'intera chioma o che interrompe il fusto o le ramificazioni principali dell'albero con tagli superiori a 8 cm. di diametro per gli alberi a foglia caduca e a 4 cm. di diametro per le conifere e le specie sempreverdi. La capitozzatura è sempre da considerarsi dannosa per la salute dell'albero, lesiva dell'equilibrio fisiologico e delle sue prerogative ornamentali.

## **ART.4 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Sono compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli spazi a verde pubblico, destinati nel PGT e le aree private comprendenti:

- parchi, giardini;
- verde di protezione o di rigenerazione;
- sistemi territoriali dell'armatura del sistema ambientale;
- dotazioni territoriali individuate come bosco;
- Pap- Presidio Ambientale Privato;
- filari e aree pubbliche prospicienti le rogge;
- gli ambiti rurali di particolare pregio ambientale e naturalistico compresi i filari di confine e i filari dei sentieri agricoli;
- gli alberi giudicati di pregio.

Il presente regolamento si applica anche in ambito urbano ai filari alberati con funzione di mascheramento degli insediamenti produttivi.

Non sono oggetto di tutela del presente regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:

- i boschi di cui all'art. 3 della L.R. 27/04 (Legge forestale regionale) e successive modifiche e integrazioni;
- le colture agrarie arboree ed arbustive quali frutteti, vigneti, orti e vivai, impianti di arboricoltura da legno;
- gli orti privati;
- gli spazi pubblici di pertinenza degli edifici comunali e degli altri edifici di proprietà pubblica, degli impianti scolastici e degli impianti sportivi; le aree pubbliche non direttamente fruibili dalla cittadinanza e non inserite in piani o aree di protezione ambientale e/o paesaggistica: ad es. le aree di prossimità stradale, gli spazi di separazione tra tipologie diverse di circolazione, le aiuole di confine, gli spazi connessi alle rotatorie e svincoli stradali ed altri spazi pubblici di carattere residuale.

Sono comunque fatte salve eventuali norme vigenti più restrittive in materia di tutela di aree sottoposte a vincoli idrogeologico, urbanistico, ambientale e paesaggistico, ricadenti nel territorio di parchi ed aree protette o parchi locali di interesse sovracomunale.

## **ART. 5 - BENI TUTELATI**

1. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento **sono oggetto di protezione:**

- a) Le bande e le fasce boscate, i filari e le siepi arboree e/o arbustive lungo rogge, canali, fossi e corsi d'acqua demaniali, comunali e consortili, anche se asciutti, comprese rive e scarpate, nonché lungo confini di terreni, presenti in ambito rurale. In ambito urbano i filari

alberati con funzione di mascheramento degli insediamenti produttivi

- b) Gli alberi giudicati di pregio e/o monumentali in relazione alle dimensioni tipiche della specie, o pregevoli per rarità, valore botanico, ambientale o storico/paesaggistico. Ogni intervento sugli stessi dovrà essere effettuato da personale specializzato.
- c) nel restante territorio comunale:  
gli alberi con circonferenza del tronco, misurata a mt. 1,30 da terra, superiore a **centimetri 100**;
- d) gli alberi e i filari compresi nelle aree destinate a bosco, ai sistemi territoriali dell'armatura del sistema ambientale, alle dotazioni territoriali individuate come bosco, ai Pap- Presidio Ambientale Privato;
- e) gli alberi i filari e le siepi arboree e/o arbustive incluse nel Piano di indirizzo Forestale redatto dalla Provincia di Bergamo PIF.

## **ART. 6 - DIVIETI**

1. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde ed impedirne il degrado, nell'ambito dei beni tutelati di cui all'art. 5 del presente regolamento é vietato:
  - abbattere rimuovere o danneggiare in qualsiasi modo la vegetazione;
  - provocare danni e ferite ad alberi ed arbusti anche a livello radicale, compresi danneggiamenti provocati dall'impiego di erbicidi e del fuoco;
  - effettuare potature scorrette o drastiche in difformità alle buone regole dell'arte.

## **ART. 7 – INTERVENTI AMMISSIBILI**

1. E' fatto divieto a chiunque di abbattere gli alberi e le essenze di cui all'art.5 del presente regolamento, pur tuttavia l'Amministrazione Comunale può autorizzare l'abbattimento o la potatura, anche drastica, di alberi e arbusti soggetti a tutela, in deroga ai divieti di cui all'art. 6, previa richiesta scritta di autorizzazione (o previa denuncia di taglio, quando si verifichi uno dei seguenti casi:
  - le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, siano morte o risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo;
  - le piante siano interessate da situazioni patologiche o di instabilità o di conflitto con manufatti e servizi tecnologici, compresi strade ed elettrodotti, da cui possano derivare pericoli a persone o danni a cose e solo nel caso in cui la loro conservazione, anche nell'interesse pubblico ed in base alla legislazione vigente, non sia possibile;
  - l'abbattimento, per tipologia dell'impianto e caratteristiche ambientali (ad es. fittezza di impianto), consenta un miglioramento complessivo delle condizioni di sviluppo del restante patrimonio arboreo ed arbustivo protetto dal presente Regolamento;
  - le piante siano interessate da patologie trasmissibili, che pregiudichino in modo certo la vita di altre piante, o per le quali sussistano norme di lotta obbligatoria mediante l'abbattimento;
  - l'abbattimento riguardi specie esotiche, infestanti o indesiderate di cui all'allegato 2, per le quali il richiedente presenti un progetto di sostituzione con specie autoctone;
  - nel caso in cui gli abbattimenti siano resi necessari da interventi di edilizi o lavori di manutenzione, purché accompagnati da misure di compensazione ambientale realizzabili a spese dell'interessato anche al di fuori dell'area di intervento, qualora questa sia insufficiente o inadatta;
  - le piante appartengano a specie con capacità pollonifere e si trovino all'interno di bande boscate, filari o siepi arboree tradizionalmente e regolarmente governate a ceduo, o sottoposte ad altra forma di governo finalizzata all'estrazione di legname, nel qual caso si applica quanto disposto dall'articolo 19.



## **ART. 8 - INTERVENTI PRESCRITTI**

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere che il proprietario di un terreno adotti determinati interventi per la cura, la conservazione, la difesa del verde e degli alberi protetti ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, rimuovendo eventuali cause di danno alla vitalità delle piante, adottando i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi ed eseguendo la corretta manutenzione. I funzionari degli uffici comunali competenti o loro incaricati, potranno verificare il rispetto e l'adempimento delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni.

L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'esecuzione d'ufficio di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti di particolare interesse, nel caso in cui il proprietario non sia in grado di provvedervi.

## **ART. 9 –AUTORIZZAZIONI**

L'abbattimento di alberi di cui all'art. 5, è soggetto ad autorizzazione comunale; nei casi previsti dall'art. 19, la richiesta di autorizzazione è sostituita da denuncia di taglio.

1. La richiesta di autorizzazione, e la denuncia di taglio dovranno essere presentate per iscritto all'Amministrazione Comunale; nel primo caso verrà rilasciata la relativa autorizzazione, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, entro trenta giorni (fatti salvi eventuali vincoli che determinino la necessità di nulla osta da parte della Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici o di Enti sovraordinati). Qualora si reputi necessario, o qualora le motivazioni dell'intervento richiesto risultino non chiare, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'intervento di un esperto per esprimere valutazioni ed interventi di merito.
2. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di 1 (uno) anno a partire dalla data di notifica e devono essere tenute a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi. Alle disposizioni, eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere, interventi compensativi in genere), si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo. In caso di permessi correlati ad interventi edificatori la tempistica per gli interventi compensativi avrà la stessa validità temporale dell'atto autorizzativo edilizio.

Se la documentazione presentata non fosse comunque sufficiente a valutare le motivazioni addotte per l'abbattimento, il Servizio comunale competente potrà richiedere documentazione integrativa che attesti l'effettivo stato di pericolosità o l'entità di eventuali danneggiamenti a strutture e/ o impianti tecnologici.

L'Amministrazione si riserva, in caso di controversia, di richiedere una perizia, da eseguirsi a spese del richiedente, elaborata da un tecnico iscritto ai Collegi od Ordini, che abbiano competenze nella verifica delle problematiche in questione. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti di norma con piante appartenenti alle specie riportate nell'Allegato 1 e comunque preventivamente concordate utilizzando materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza minima non inferiore a cm. 12 -14. Se la sostituzione nello stesso luogo dell'abbattimento non fosse possibile, il richiedente potrà ripiantare l'alberatura in un sito alternativo indicato dall'Amministrazione comunale garantendone l'attecchimento. In alternativa il proprietario potrà decidere di versare all'ente una somma di Euro 100,00 per ogni albero non reimpiantato (eccezion fatta per gli alberi di pregio, il cui importo della monetizzazione dovrà essere effettuata da un Agronomo); tale somma sarà utilizzata dall'ente per la rinaturalizzazione di aree pubbliche. Per gli abbattimenti dovuti all'eccessiva densità di impianto non è previsto il reimpianto. Le somme versate saranno indirizzate a un capitolo di spesa del bilancio comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano. Le imprese che effettuano gli abbattimenti di alberi per conto di privati devono, prima di eseguire gli interventi di abbattimento, verificare l'avvenuta comunicazione di abbattimento. Qualora vi fosse un controllo da parte degli organi competenti, dovrà essere esibita tale richiesta. In caso di accertata violazione l'impresa incorrerà nelle sanzioni previste dal presente regolamento. Qualora vengano effettuati abbattimenti in assenza delle necessarie autorizzazioni o in presenza di un diniego, sarà



richiesto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui al Capo 4, il risarcimento a compensazione, con il reimpianto dello stesso numero di essenze a "pronto effetto".

**Abbattimenti verde pubblico.** Tutti gli abbattimenti delle alberature di proprietà pubblica sono di competenza dell'Amministrazione comunale.

## **ART. 10 - ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE**

Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:

- a) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria;
- b) dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose.

In tal caso il proprietario potrà procedere all'intervento, avendo avuto cura di comunicare per iscritto agli uffici comunali competenti, entro 5 giorni dall'abbattimento, le ragioni d'urgenza, documentandole, che motivano lo stesso intervento; in mancanza di motivazioni valide si applica quanto previsto dal presente regolamento.

## **ART. 11 – POTATURE**

### **- Utilità delle potature**

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature ricorrenti, a tal proposito è necessario ricordare quanto segue:

La riduzione della superficie fogliare comporta una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero inoltre, potature drastiche comportano equivalenti disseccamenti dell'apparato radicale.

L'esposizione della corteccia dei rami più interni alla luce diretta del sole, può provocarne il surriscaldamento e conseguente indebolimento strutturale.

Il taglio dei rami comporta una abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che con il tempo possono essere soggetti a distacco.

Le ferite provocate in occasione della potatura sono vulnerabili all'attacco di insetto e/o funghi patogeni.

La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti altre reti tecnologiche o per mantenerli entro le dimensioni desiderate o disponibili quando posti a dimora con sesto di impianto insufficiente o in luoghi che non consentono il normale sviluppo della pianta.

Le potature sono inoltre utili e necessarie in occasione di particolari fasi di coltivazione o sviluppo della pianta (potatura al trapianto, potatura di formazione da effettuare dopo alcuni anni dalla posa a dimora ecc.)

Nel caso di piante poste a dimora con sesto di impianto insufficiente rispetto al naturale sviluppo dell'albero, è opportuno valutare la possibilità di effettuare diradamenti senza effettuare potature di contenimento che risultano sempre costose, devono essere reiterate, alterano il naturale portamento dell'albero e in genere ne accorciano il ciclo biologico.

### **- Capitozzature**

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.25 o che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 70%, sono vietati in quanto stravolgono completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e ne riducono drasticamente il valore ornamentale e il ciclo vitale.

In via straordinaria, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, per i tutori vivi delle piante, per i gelsi e i salici da capitozza e per arte topiaria, e in quegli impianti per i quali non vi è altra possibilità per mantenere la forma prestabilita.

### **- Disposizioni tecniche per le potature.**

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 (circonferenza

minore di cm. 30) in ogni caso le potature dovrebbero comportare una riduzione della chioma inferiore al 25%.

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi. Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti, drastiche e irrazionali potature, in tal caso per quanto riguarda le alberate di proprietà comunale dovranno essere inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale.

#### - **Lotta al cancro colorato del platano**

Le attività relative all'abbattimento e/o potatura delle piante di platano, nonché lavori in loro prossimità, devono essere eseguite in ottemperanza del DM del 17.04.98 e Circolare Ministeriale applicativa del 28.06.98 n. 33686.D2.G e successive direttive regionali emesse dall'ARPAT, emanate per combattere la diffusione del cancro colorato.

### **ART. 12 – OBBLIGO AL REIMPIANTO**

1. In caso di autorizzazione all'abbattimento o alla potatura drastica di alberi protetti dal presente regolamento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente, l'Amministrazione Comunale chiede al proprietario, o all'Impresa esecutrice dell'intervento edilizio o dei lavori (purché non sussistano situazioni di impossibilità), di piantare nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi o danneggiati, precisandone specie e dimensioni. Tali nuovi alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui all'art. 5, non potranno essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Il valore degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, verrà determinato sulla base del listino Assoverde in vigore o di altro listino adottato dal Comune, così come declinato dall' art.21.
3. per gli alberi giudicati di pregio e/o monumentali di cui all'art. 5 comma b, e con esclusione dei casi di cui all'art. 6, l'amministrazione Comunale potrà chiedere che gli alberi abbattuti siano sostituiti seguendo il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè un numero di nuovi esemplari per un importo (da valutare in base all'elenco prezzi di cui al comma precedente) pari al **valore ornamentale** dei soggetti rimossi. Il valore ornamentale dei soggetti rimossi sarà stimato da tecnico abilitato.

### **ART.13 – NUOVI IMPIANTI O SOSTITUZIONI**

#### - **Scelta delle specie**

Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle in allegato (allegato 1) tenendo presente che:

#### - **Dimensioni all'impianto**

Per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità, avente circonferenza non inferiore a cm. 18-20 per le specie di prima e seconda grandezza e cm.16-18 per quelle di terza grandezza; sono ammesse piante di dimensioni inferiori nel caso si realizzino fasce boscate.

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm. 60-80 preferibilmente allevate in contenitore.

#### - **Caratteristiche del materiale vegetale**

#### - **Caratteristiche generali**

Le piante possono essere: in contenitore, in zolla o a radice nuda.

Le piante in contenitore possono essere messe a dimora anche nel periodo estivo, tali piante però non devono sostare nel contenitore troppo a lungo, altrimenti le radici tendono a formare un intreccio circolare a ridosso delle pareti del contenitore, tale fenomeno, detto spiralizzazione, è grave soprattutto per le alberature, perché l'anomala disposizione delle radici compromette la successiva stabilità della pianta.

Le piante in zolla possono essere confezionate con rete non zincata e juta, con sola juta, nel caso di zolle con diametro inferiore a 30 cm., o con film plastici ad alta porosità (Plant Plast); in quest'ultimo caso il materiale occorso per la zollatura deve essere rimosso all'impianto.

La dimensione della zolla deve essere ben rapportata alle dimensioni della pianta, come riportato nella tabella seguente per le piante d'alto fusto.

<b>Circonferenza del tronco a 1</b>	<b>Diametro della zolla</b>	<b>Altezza della zolla</b>
14-16	50	35-40
16-18	55	40-45
18-20	60	45-50
20-22	65	50-55
22-25	70	55-60
25-28	75	60-65
28-32	80	65-70
32-27	90	70-75
37-42	100	80-85

Le piante a radice nuda, possono essere impiegate solo se la circonferenza del tronco, ad un metro dal colletto, è inferiore a cm 16 e le piante appartengono alle specie dei generi *Populus* e *Tilia*.

#### - Alberi - Latifoglie

Sono definiti alberi, le piante legnose con più di due anni di età, con ramificazioni inserite su un asse (fusto) che deve essere dritto e assurgente. Qualora la pianta sia ottenuta per innesto non dovranno essere evidenti fenomeni di disaffinità. Le piante dovranno essere sane vigorose in relazione alla specie di appartenenza ed alla cultivar, dovranno essere fornite di ramificazioni uniformi ed equilibrate e di un buon apparato radicale; a tal proposito, la pianta dovrà aver subito almeno due trapianti.

Gli interventi di potatura subiti dalle piante in vivaio non devono aver determinati riprese vegetative (cosiddette "a pipa") che ne discostino la linea da quella dell'asse centrale, i tagli dovranno essere ben cicatrizzati e non dovranno essere evidenti tagli con diametro eccedente i cm 2. Dovrà essere sempre evidente una ed una sola cima che manifesti una giusta dominanza apicale rispetto a tutte le altre cime della chioma. In base alla forma di allevamento si possono distinguere alberi:

- a forma libera - piante con ramificazioni presenti su tutto l'asse, fino al colletto, se naturalmente presenti, senza sostanziali modifiche dei modelli naturali di crescita.
- impalcati - piante allevate per impieghi particolari (viali, alberate, frutteti ecc.) nelle quali si tende all'ottenimento di un unico fusto principale, nudo fino all'altezza della prima impalcatura; dovrà essere evitato il difetto comune nelle piante impalcate che consiste nell'inserimento delle branche del primo palco tutte alla stessa altezza.

Gli alberi dovranno avere ramificazioni uniformemente distribuite sul fusto e sviluppate in modo che la chioma sia uniforme ed equilibrata rispetto al fusto.

Nella tabella sotto riportata sono evidenziate le opportune corrispondenze fra alcuni parametri caratteristici degli alberi delle seguenti specie: *Tilia* sp.pl., *Juglans* sp.pl., *Platanus* sp.pl., *Acer saccharinum*, *Acer platanoides*, *Acer pseudoplatanus*, *Pawlonia imperialis*, *Liriodendron tulipifera*, *Celtis australis*, *Ginkgo biloba*, *Quercus robur*, *Quercus petraea*, *Prunus avium* ed altre piante di sviluppo analogo.

<b>Circonferenza tronco cm.</b>	<b>Altezza totale media m.</b>	<b>Altezza totale massima m.</b>	<b>Altezza della chioma m.</b>
10-12	3	4	
12-14	3.5	4.5	2
14-16	4	5	
16-18	4.5	5.5	3

18-20	5-5.5	6.5	
20-25	6	7	4

Per alberi a sviluppo più contenuto quali *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, *Malus sp.pl.*, *Ostrya carpinifolia*, Ciliegi da fiore, *Prunus Pissardi*, *Koelreuteria paniculata*, *Cercis siliquastrum*, sono da prendere a riferimento i dati riportati nella tabella seguente:

<b>Circonferenza del tronco</b>	<b>Altezza media m.</b>	<b>Altezza massima m.</b>
8-10 e 10-12	2.5 – 3	3,5
12-14 e 14 - 16	3 - 3,5	4
16-18	3,5 – 4	5

In ogni caso lo sviluppo della pianta deve essere armonioso e regolare ed i rapporti fra le dimensioni del tronco, l'altezza totale e quella della chioma devono essere conformi alle caratteristiche della specie e della cultivar evitando scrupolosamente le piante filate perché allevate con sesto di impianto insufficiente.

#### - **Alberi - Coniferae e Taxales**

Per quanto attiene alle caratteristiche generali, anche per questo gruppo di alberi vale quanto detto per le latifoglie; particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione della forma della chioma, che dovrà essere assolutamente regolare e priva di "buchi" per assenza, danneggiamento o ridotto sviluppo di una o più branche.

Anche per le conifere e le taxacee dovrà essere evidente una sola cima che evidenzia una giusta ed equilibrata dominanza apicale.

Non dovranno essere evidenti tagli di potatura, con la sola eccezione delle spalcatore.

#### - **Arbusti e cespugli**

Sono caratterizzati dalla presenza di più assi che si dipartono da un'unica ceppaia o che si rigenerano naturalmente dal colletto o a livello dell'apparato radicale, tali assi dovranno essere almeno 4 ed almeno 2 dovranno avere l'altezza richiesta in perizia; dovranno inoltre avere ottimo vigore vegetativo.

#### Metodi, materiali e accessori per la piantagione:

Le buche d'impianto dovranno avere dimensioni almeno doppie rispetto a quelle della zolla.

I pali tutori possono essere in legno di castagno o robinia, dovranno essere scortecciati ed appuntiti alla base; possono essere impiegati anche pali di legno di essenze resinose, ma in tal caso dovranno essere preventivamente trattati con prodotti idonei a garantirne la durevolezza (ad esempio con sali di rame in autoclave).

I materiali usati per le legature dovranno avere una durata di almeno due cicli vegetativi; potranno essere costituiti da funi o fettucce in materiale vegetale, corde, cinghie o cavetti di materiale plastico elastico.

Le piante poste a dimora dovranno essere fornite d'impianto irriguo a goccia; eventuali deroghe dovranno essere motivate.

#### - **Progettazione**

I progetti relativi alla realizzazione o ristrutturazione delle aree a verde di proprietà comunale, sono redatti dall'Ufficio Tecnico comunale, con l'eventuale supporto di tecnici specialisti del settore.

La progettazione delle aree a verde private, sarebbe opportuno fosse affidata ad un Tecnico abilitato (Agronomo, Forestale, Architetto paesaggista) e dovrà essere conforme a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

## **ART. 14– TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

### **– TUTELA DELLE ALBERATURE**

#### **- Danneggiamenti**

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali sanzionati.

#### **- Divieti**

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, combustibili ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione pluriennale; in tal caso gli scavi dovranno essere effettuati a mano in modo da arrecare il minor danno possibile all'apparato radicale delle piante.

In ogni caso, in occasione di scavi nelle aree di pertinenza delle piante si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- il taglio di radici di diametro superiore a cm 3 è vietato;
- qualora sia necessario recidere alcune radici, i tagli dovranno essere netti ed eseguiti con utensili affilati;
- il materiale di risulta dello scavo dovrà essere accumulato sul lato dello scavo opposto rispetto all'albero;
- qualora non sia possibile il riempimento dello scavo nella stessa giornata in cui è stato eseguito, è necessario provvedere alla protezione delle radici dagli agenti atmosferici (messa in opera di tavolato parallelamente alla parete di scavo e interposizione di torba inumidita fra il tavolato e la parete dello scavo);

#### **- Difesa delle piante di platano**

Qualora i lavori si svolgano in prossimità di piante di Platano devono essere eseguiti in ottemperanza del DM del 17.04.98 e Circolare Ministeriale applicativa del 28.06.98 n. 33686.D2.G e successive direttive regionali, emanate per combattere la diffusione del cancro colorato.

#### **- Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere**

Nelle aree di cantiere, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite

apposizione di idoneo materiale cuscinetto (strato di almeno m. 0,2 di ghiaia, con pezzatura mm 10, e placche di acciaio).

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere tempestivamente rimossi.

Nel caso che i lavori producano una presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

#### - **Lavori su aree a verde pubblico**

Tutti i lavori eseguiti su aree a verde pubblico devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori.

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata in aree a verde pubblico (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.), per la realizzazione di nuove infrastrutture ecc. devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale; a tale scopo i richiedenti dovranno presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio ( $\leq 1:500$ ) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; dovranno inoltre depositare un deposito cauzionale a garanzia del corretto ripristino dei luoghi.

L'importo della garanzia da versarsi come deposito cauzionale, sarà di Euro 1000 più Euro 2 ogni mq di area a verde occupata o soggetta al relativo traffico veicolare; il richiedente dovrà inoltre versare all'Amministrazione Comunale quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico. Sono fatti salvi gli oneri dovuti dal richiedente per la costituzione di servitù ed ogni altro onere dovuto per l'uso del suolo pubblico.

Alla conclusione dei lavori, che dovrà essere comunicata in forma scritta, i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati; l'A.C. provvederà ad accertare lo stato dei luoghi e, qualora si riscontrassero danni, verrà richiesto il ripristino in tempi brevi (entro 10 gg), trascorsi i quali l'A.C. provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi dei costi sostenuti sul soggetto richiedente l'esecuzione dei lavori.

Durante l'occupazione il richiedente rimane completamente responsabile delle aree occupate dal cantiere.

#### - **Cessione in uso temporaneo di porzioni di aree a verde pubblico**

Porzioni di verde pubblico possono essere temporaneamente concesse in uso a privati, associazioni culturali, partiti politici, ecc. per i seguenti motivi:

- esecuzione di lavori su proprietà confinanti;
- svolgimento di attività ricreative, culturali, sociali, religiose, politiche, sindacali, sportive, ecc.

Dovranno in ogni caso essere ottemperate le disposizioni previste dal Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, nonché quanto previsto dal Regolamento per le attività rumorose e quanto previsto dal regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

La concessione in uso di porzioni di verde pubblico per l'esecuzione di lavori su proprietà confinanti, potrà avvenire solo se verrà comprovata l'impossibilità di intervenire in altro modo.

L'autorizzazione all'uso di porzioni di verde pubblico dovrà essere richiesta con almeno 15 giorni di

anticipo.

A titolo di garanzia per corretto uso dell'area e per il ripristino di eventuali danni, il richiedente dovrà depositare apposita cauzione.

L'importo della garanzia sarà di Euro 1000 più Euro 2 ogni mq di area a verde occupata o soggetta a traffico veicolare; il richiedente dovrà inoltre versare all'Amministrazione Comunale quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico.

Nell'autorizzazione che verrà rilasciata a firma del Responsabile dell'ufficio comunale competente, sarà specificata la durata massima dell'occupazione (compresi i tempi per montaggio e smontaggio allestimenti), che sarà in ogni caso inferiore a 30 giorni (nel caso di occupazioni per l'esecuzione di lavori potrà essere concessa proroga ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Alla scadenza dell'occupazione i luoghi, dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati; gli uffici competenti, provvederanno ad accertare lo stato dei luoghi e, qualora si riscontrassero danni, verrà richiesto il ripristino in tempi brevi (entro 10 gg) trascorsi i quali l'A.C. provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi poi sul titolare della concessione.

Nel caso in cui alla scadenza dell'occupazione l'area risultasse ingombrata da materiali di qualsiasi natura, il richiedente è tenuto a versare all'A.C. una somma pari al 5% della garanzia prestata per ogni giorno di ritardo ; dopo il quinto giorno di ritardo il richiedente è tenuto a versare all'A.C. una somma pari al 10% della garanzia prestata per ogni giorno di ritardo, dopo 10 giorni complessivi di ritardo, l'A.C. provvederà alla rimozione e allo smaltimento del materiale e al recupero delle relative spese.

Nel periodo dell'occupazione il richiedente rimane responsabile dell'area e di eventuali danni a terzi legati all'attività svolta; sono inoltre a carico del richiedente le operazioni di manutenzione e pulizia dell'area.

La corresponsione di somme a garanzia di eventuali danneggiamenti delle aree a verde non è inoltre prevista per le concessioni in uso di durata inferiore a tre giorni che non si prevede comportino danneggiamenti al verde pubblico. Il concessionario rimane comunque responsabile di eventuali danni.

#### **- Salvaguardia delle funzioni estetiche degli spazi verdi**

E' fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa o mobile all'interno delle aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini) o al loro margine con la sola eccezione delle installazioni pubblicitarie posizionate dall'A.C. e quelle posizionate per la sponsorizzazione della manutenzione delle aree.

Le installazioni pubblicitarie, comunque, non potranno superare il numero di una ogni 3000 mq di superficie a verde, eccezion fatta per la pubblicità di sponsorizzazione.

### **ART. 15 – MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE**

Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in ordine alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento e dal Capitolato d'appalto per la manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale approvato dal Comune, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme in materia di appalti di servizi e di opere.

L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni o a Cooperative a vario titolo, o ad imprenditori agricoli la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree



verdi pubbliche.

In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento dell'ufficio tecnico comunale.

I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso pubblico devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.

#### - **Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione lungo le strade**

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

Nel rispetto dell'art. 29 del Nuovo Codice della Strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. é altresì obbligatorio che i proprietari confinanti con strade mantengano le siepi debordanti in modo da non restringere o danneggiare la strada impedendo o limitando la viabilità e/o il transito pedonale e/o la visibilità, e che taglino i rami che nascondono la segnaletica o ne compromettono la visibilità e la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione, il tutto nel rispetto dell'art.25 del regolamento di Polizia Urbana, che dispone prescrizioni e relative sanzioni.

Qualora per effetto di intemperie o altre cause vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi é tenuto a rimuoverli con tempestività.

1. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire l'A.C., delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
2. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
3. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.
4. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori di cui ai punti precedenti del presente articolo a ditta specializzata, con spese a carico degli inadempienti.

### **ART. 16 - SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA**

1. Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con **fitofarmaci**, sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante, affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.
2. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
3. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
4. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
- b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
- c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
- d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- e) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;

Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

5. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere eseguiti, nel rispetto della normativa vigente, possibilmente in base ai principi della lotta integrata, evitando la lotta a calendario. Il ricorso all'endoterapia va alternato ad altre modalità di intervento. L'uso di fitofarmaci, oltre che al rispetto della normativa vigente, è subordinato a diagnosi eseguita da tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale o perito agrario per i rispettivi ambiti di competenza)
6. Si richiama infine la legislazione vigente per quanto riguarda la **lotta obbligatoria** contro il Colpo di Fuoco Batterico (D.M. 27/03/96), la Sharka - Virus della vaiolatura delle drupacee (DM 29/11/96), il Cancro Colorato del Platano (D.M. 412 del 3/9/87, Decreto 17 Aprile 1998 e circolare regionale 15 aprile 1999 n°27), la Processionaria del Pino (D.M. 17-04-98), la cocciniglia di S. Josè - *Constokapsis perniciosus* o *Quadraspidiotus perniciosus* - (D.M. 17-04-98), la Flavescenza dorata della vite (D.M. 31.05.2000), il cerambicide *Anoplophora chinensis* (D.R.731 del 2/2/2004).

## **CAPITOLO 2 - NORME PARTICOLARI PER AREE INTERESSATE DA RICHIESTA DI EDIFICAZIONE E PER NUOVI IMPIANTI A VERDE**

### **Articolo 17 - SISTEMAZIONI A VERDE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DI URBANIZZAZIONE**

#### **- Progettazione delle aree verdi**

La realizzazione di opere a verde pubblico (aree a verde pubblico, verde elementare, parcheggi o viali alberati ecc.) nei comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo è subordinata alla presentazione di un progetto di sistemazione del verde in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento, tale progetto se relativo ad aree a verde di superficie maggiore a 3000 mq sarà redatto da un tecnico specializzato abilitato (Agronomo-Dottore forestale, Architetto paesaggista).

Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:

- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico- agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune ( $\leq 1:500$ ), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti - irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc., nonché viabilità, passi carrai e utenze, aeree e sotterranee, attigui all'area di intervento);
- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde ed eventuale piano di diradamento delle alberature;
- eventuale piano di tutela del verde esistente.

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza e si dovrà inoltre tenere conto delle esigenze del territorio e prevedere una corretta destinazione d'uso delle aree verdi. Medesima attenzione dovrà essere posta nel caso di zone contigue ad aree agricole, forestali, naturali o seminaturali.

#### **- Parametri per la realizzazione del verde pubblico**

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale, produttivo e commerciale direzionale, deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità. Gli standard di tale superficie sono fissati dal PGT, .

In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

Le dimensioni minime delle piante da mettere a dimora sono:

Alberi di Prima grandezza circonferenza del tronco ad un metro di altezza cm. 20-25;

Alberi di seconda grandezza circonferenza del tronco ad un metro di altezza cm. 18 -20;

Alberi di terza grandezza circonferenza del tronco ad un metro di altezza cm. 16-18;

Quercus Ilex circonferenza del tronco ad un metro di altezza cm. 18-20;

Pinus Pinea circonferenza del tronco ad un metro di altezza cm. 25-30;

Alberi a portamento fastigiato altezza m. 4 - 4,5;

Cespugli per la formazione di siepi (alloro, lauro, ligustro, eleagnus, photinia ecc.) altezza cm. 100 -125;

Altri cespugli per la formazione di siepi e gruppi altezza cm 80-100, con la sola eccezione dei cespugli a sviluppo contenuto (buxus sempervirens, abelia, cistus, rosai a cespuglio ecc.) che potranno avere altezza minima di cm. 35;

Piante rampicanti altezza cm 150-200, o comunque dell'altezza necessaria a schermare eventuali manufatti tecnologici, come da indicazioni della Commissione Edilizia e del Paesaggio.

Nelle zone esterne al centro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento, residenziale produttivo, direzionale-commerciale e le zone agricole, dovranno essere messe a dimora siepi vive, con essenze autoctone, atte a mascherare la recinzione.

#### - **Suolo a disposizione per alberi di nuovo impianto**

Per gli alberi di nuovo impianto, si porrà il problema della convivenza di alberi, manufatti e pavimentazioni; sarà pertanto necessario dimensionare correttamente lo spazio a disposizione per la crescita, sia della parte aerea che degli apparati radicali, in funzione delle esigenze della specie prescelta. A titolo indicativo, sarà necessario predisporre uno strato di idoneo terreno agrario, non pavimentato (pacciamato, inerbato o piantato con specie tappezzanti), della profondità minima di 80 cm, su sottostante strato drenante non costipato, con ampiezza non inferiore a:

- per alberi di prima grandezza (altezza >18m) = m<sup>2</sup> 9
- per alberi di seconda grandezza (altezza 12-18m) = m<sup>2</sup> 6
- per alberi di terza grandezza (altezza <12 m) = m<sup>2</sup> 4
- Alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello (h < 6 m) = m<sup>2</sup> 2

Nel caso di filari il terreno a disposizione sarà preferibilmente in aiuola continua, meglio se irrigata, pacciamata ed eventualmente tappezzata con arbusti a bassa manutenzione. Qualora si ricorresse invece ad aiuole singole, anche protette da appositi **grigliati metallici** o da pavimentazioni filtranti, le dimensioni dei grigliati, le tecniche costruttive e di posa, la tipologia dei materiali dovranno essere tali da garantire l'attecchimento e la crescita degli alberi (auspicabile la pacciamatura e l'irrigazione a goccia).

Di norma, la distanza degli alberi di prima – seconda grandezza da pavimentazioni impermeabili e cordoli deve essere di almeno 2 metri, riducibili a 1,5 m per alberi di terza grandezza e ad 1 m per alberelli ed arbusti allevati ad albero, fatte salve le norme esistenti in materia di distanze dai confini e di alberate stradali, in particolare, il Codice Civile ed il D.L. 30.04.1992 n.285 (Codice della Strada) che si danno per già verificate in sede di progetto.

#### - **Dimensioni degli alberi all'impianto**

Per l'impianto di nuovi alberi, in caso di prescrizioni da parte del Comune o di progetti da sottoporre ad approvazione, oppure ancora nel caso di alberi da porre a dimora in sostituzione di soggetti abbattuti, dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza non inferiore a cm. 18-20 per le specie di prima e seconda grandezza e cm. 16-18 per quelle di terza grandezza. Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm. 60-80 poste in contenitore. In caso di sostituzione di alberi di particolare pregio abbattuti il Comune si riserva il diritto di aumentare le dimensioni minime sopra riportate.

#### - **Distanze dai confini**

La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinanti prospicienti. Nel caso di nuovi impianti, per le distanze dai confini vengono suggerite le misure minime di seguito riportate, ad esclusione delle alberate stradali:

- per alberi di prima grandezza (altezza >18m) = m 6
- per alberi di seconda grandezza (altezza 12-18m) = m 4
- per alberi di terza grandezza (altezza <12 m) e inferiori = m 3
- per alberi a chioma fastigiata = m 3
- per siepi formate da alberi, purché regolarmente sottoposte a periodica potatura che ne impedisca la crescita in altezza; per alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello = m 1
- per le siepi arbustive, le viti, gli arbusti e per gli alberi da frutta di altezza inferiore ai 2,5 metri = m 0,5

Qualora non sia possibile attenersi alle distanze sopra suggerite, e nel caso di alberi esistenti le distanze legali sono quelle definite dall'art. 892 del Codice Civile; è consigliabile che i rami e le radici che si diffondono oltre i confini di proprietà vengano recisi solo in caso di reale e documentato danno o pericolo a persone o cose. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il **sedime stradale** solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,00 rispetto al medesimo. Nel caso di oggetto sui **marciapiedi**, la quota ammessa è superiore a m. 2,5 e in ogni caso i rami non devono ostacolare la visione dei cartelli stradali.

#### - Distanze dalle utenze sotterranee

In corrispondenza di servizi tecnologici interrati per la manutenzione dei quali, in futuro, possa rendersi necessario effettuare degli scavi, vanno rispettate le seguenti distanze minime di impianto:

- per alberi di prima grandezza (altezza >18m) = m 4
- per alberi di seconda grandezza (altezza 12-18m) = m 3
- per alberi di terza grandezza (altezza <12 m) e inferiori = m 2

#### - Sesti di impianto indicativi:

Per consentire una adeguata crescita agli alberi, nel rispetto delle caratteristiche specifiche, i sestri di impianto devono essere commisurati alle potenzialità di crescita dei soggetti in esame. In via indicativa si forniscono i seguenti riferimenti 1':

- alberi di prima grandezza = 8 -12 m
- alberi di seconda grandezza = 7 - 8 m
- alberi di terza grandezza = 5 - 7 m
- alberi a chioma fastigiata = 5 - 7 m
- alberi a chioma fastigiata nel caso di quinte arboree fitte < 5 - 7 m
- Alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello = 4 - 5 m

#### - Alberate stradali

Le alberate stradali, accanto al loro valore ecologico (miglioramento del microclima, riduzione del rumore, azione di filtro verso gli inquinanti, mascheramento visivo, etc.) e sociale (protezione e miglioramento degli spazi di relazione e di vita quotidiana), hanno anche un'importante funzione di arredo della viabilità e contribuiscono, attraverso la loro capacità di creare ed articolare lo spazio stradale, anche alla caratterizzazione dei percorsi ed all'identità dei luoghi. Per rispondere in modo soddisfacente a tutte le funzioni citate, in occasione degli interventi di manutenzione straordinaria, di nuova costruzione o di trasformazione degli spazi stradali, contemporaneamente al progetto delle opere stradali va previsto un piano di sistemazione del verde integrato alla strada. In tale piano devono essere definiti la tipologia e lo stato di salute degli alberi esistenti, il tipo e l'estensione delle sistemazioni a verde previste, così come la loro armonizzazione con impianti tecnologici (interrati e aerei), tubature, segnaletica stradale, campi visivi, percorsi ciclo pedonali, accessi a proprietà ed edifici, arredi.

Occorre garantire le condizioni di crescita del patrimonio vegetale attraverso la corretta scelta varietale per i nuovi impianti, la predisposizione e la salvaguardia di un volume di suolo sufficiente allo sviluppo degli apparati radicali, la verifica della disponibilità idrica, la protezione da oli, sali antigelo, acque sporche di superficie, danni meccanici e da compressione del terreno.

Nel caso delle alberate stradali i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e dall'età di impianto dei singoli alberi, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale, sia per quanto riguarda le scelte manutentive.

#### - Verde per parcheggi

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi, sia pubblici che privati, o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una parte dell'area complessiva occupata dal parcheggio, pari almeno 15 % (escluse le pavimentazioni permeabili)

dell'area complessiva occupata dal parcheggio, in aggiunta alla dotazione a verde prescritta dal PGT.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta.

La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protetti dal calpestio e dagli urti.

Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:

- pino domestico (*Pinus pinea*);
- ippocastano (*Aesculus hippocastanum*);
- tiglio (*Tilia sp.pl.*);
- ciliegi a fiore (*Prunus sp.pl.*);
- piante femminili di pioppi e salici (*Populus sp.pl. e Salix sp.pl.*)
- spino di Giuda (*Gleditsia triacanthos*).

Per ogni albero dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo e non inferiore alle indicazioni dell'art. 17 paragrafo 3.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, ove possibile, si dovranno adottare pavimentazioni permeabili e/o inerbiti e, oltre all'impianto degli alberi, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti. Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.

In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde potrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti) ove compatibile.

#### **Prescrizioni particolari per nuovi insediamenti di attività produttive e infrastrutture**

All'atto della presentazione delle istanze per la realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali/direzionali e sportivi i progetti dovranno inoltre essere corredati da un progetto di sistemazione a verde che dovrà prevedere fasce alberate ed arbustive, di adeguata profondità, con funzione di isolamento, di filtro e di mascheramento dei margini, così come individuate dagli elaborati di PGT.

### **ART. 18 – PRESA IN CARICO DI AREE VERDI DA PARTE DEL COMUNE**

1. Per le aree di nuova espansione sarà cura dei lottizzanti la manutenzione del verde e la garanzia totale di attecchimento dei prati, degli arbusti e degli alberi messi a dimora per i primi cinque anni dall'impianto; alla fine di tale periodo le aree a verde pubblico di nuovo impianto verranno prese in carico dal Comune – nel caso in cui sia prevista l'acquisizione - previa verifica delle buone condizioni dell'impianto e collaudo.

E' facoltà dell' Amministrazione Comunale, per sistemazioni a verde di particolare importanza, estendere ulteriormente la garanzia di attecchimento del verde sino al 10° anno dall'impianto; in tal caso i lottizzanti dovranno costituire, a garanzia di quanto sopra, specifico deposito cauzionale o polizza fidejussoria sostitutiva, di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora.

Per la sistemazione a verde delle aree standard è proibito l'impiego delle specie indesiderate di cui all'allegato 2.

E' prevista la possibilità, da parte del Comune, di stipulare convenzioni con i privati - per la manutenzione a carico dei privati stessi – di aree pubbliche o di aree private ad uso pubblico.

## **CAPITOLO 3 - NORME PARTICOLARI PER BANDE E FASCE BOScate, FILARI E SIEPI**

### **ART. 19 - PRESCRIZIONI PER BANDE E FASCE BOScate, FILARI E SIEPI**

Bande e fasce boscate, filari alberati e siepi arboree ed arbustive (come sopra definiti) posti lungo rogge, canali, fossi, e corsi d'acqua demaniali, comunali e consortili, anche se asciutti, comprese rive e scarpate, nonché lungo confini e margini di terreni, lungo percorsi, **anche in ambito rurale**, sono protetti, indipendente dalle dimensioni degli alberi e degli arbusti che li compongono.

Nel caso di filari alberati e di siepi arboree ed arbustive posti sulle due sponde o lati di strade, rogge, canali, fossi e corsi d'acqua, ai fini del presente regolamento, ogni sponda o lato è considerata singolarmente.

E' consentita la manutenzione delle formazioni vegetali di cui al precedente comma, purché gli interventi siano finalizzati a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa; le potature e gli interventi di manutenzione andranno eseguiti nel rispetto delle buone regole dell'arte: in tal senso è tassativamente vietato l'impiego di trinciaerba, trinciasarmenti, o simili, per la potatura delle siepi, siano esse arboree od arbustive.

#### **- Siepi, filari, fasce e bande boscate in zone agricole**

In zona agricola gli interventi di manutenzione di siepi, filari e bande boscate sono finalizzati, oltre a quanto sopra specificato, a valorizzare la loro azione protettiva verso le colture.

Nel caso delle siepi si dovrà mantenere, dove esistente, e se possibile ad aumentare, la composizione polispecifica: dovranno pertanto essere preservate ed incentivate anche la componente arbustiva e quella erbacea. In generale le operazioni manutentive dovranno favorire lo sviluppo delle specie autoctone di cui all'allegato 1 – lista piante autoctone.

Sono vietati interventi agronomici che comportino il danneggiamento della vegetazione, come arature e lavorazioni principali del terreno ad una distanza eccessivamente ravvicinata (mediamente la distanza di rispetto è pari a 1,5 metri per le formazioni arboree e a 1,0 metri per quelle arbustive). Le specie esotiche ed infestanti, ed in particolare le piante indesiderate di cui all'allegato 2, potranno essere limitate nello sviluppo o eliminate ricorrendo a metodi meccanici o agronomici, fatte salve le prescrizioni riportate nel presente regolamento.

I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti preferibilmente con tecniche di lotta biologica o integrata ed in ogni caso ricorrendo a fitofarmaci ammessi dai programmi agroambientali regionali attuativi del reg.CEE 2078/1992 e successivi.

**La forma di governo** potrà essere differenziata lungo la siepe, prediligendo la formazione di siepi costituite da un altofusto lineare con strati sottostanti costituiti da un ceduo lineare e dalle componenti arbustiva ed erbacea.

**La ceduazione ed il taglio** sono consentiti nel caso di siepi, filari, fasce e bande boscate tradizionalmente e regolarmente sottoposti a tali forme di governo e nel caso di nuovi impianti finalizzati a tale scopo. Tali forme di utilizzo, se ben condotte, non hanno solo lo scopo di fornire reddito attraverso la produzione legnosa, ma anche di favorire un aumento della biodiversità e della eterogeneità delle strutture agroforestali e del paesaggio.

L'esecuzione di interventi di utilizzazione è sottoposta a preventiva **denuncia di taglio** (autocertificando il rispetto del presente regolamento) da inoltrare all'Amministrazione Comunale che avrà la facoltà di dare indicazioni al riguardo, al fine di salvaguardare la presenza delle situazioni di maggior pregio, provvedendo all'individuazione dell'area di esecuzione dell'intervento o alla contrassegnatura delle piante da conservare, ovvero di quelle da tagliare. L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di individuare diversi livelli di tutela per bande e fasce boscate, filari alberati, siepi arboree ed arbustive, gruppi di piante o piante singole che siano giudicate ragguardevoli in relazione alle dimensioni tipiche della specie, o pregevoli per rarità, valore botanico, ambientale o storico/paesaggistico. Per tali piante potranno essere redatti appositi elenchi e planimetrie riportanti la localizzazione sul territorio comunale, da



allegare al presente regolamento.

1. **Sono vietate l'estirpazione e la devitalizzazione delle ceppaie.**
2. **Sono consentiti:**
  - il **ceduo a sterzo**, con il quale si cerca di assicurare una diversa età ai polloni di una singola ceppaia (che pertanto presenta polloni di 2-3 età, multiple del turno).
  - il **ceduo matricinato**, con il quale si può eseguire il taglio raso *sulla singola ceppaia* purché lungo la formazione vegetale siano comunque rilasciati soggetti sotto forma di matricine e/o di alberi da condurre ad alto fusto, nella misura definita di seguito.
3. Il **ceduo semplice** (cioè quello in cui il soprassuolo è costituito esclusivamente da polloni coetanei) con taglio a raso sulle ceppaie senza rilascio di individui ad alto fusto è consentito solo sulle siepi a turno breve individuate come a bassa priorità di tutela e nel caso di tratti a doppio filare con turno breve posti sulle due rive di fossi, per consentire la periodica manutenzione, per lunghezze inferiori ai 30 m. In caso di ceduo semplice, a partire dalla stagione silvana successiva al taglio si deve operare una progressiva a selezione dei ricacci migliori, rilasciando quelli più vigorosi e con attaccatura più bassa sulla ceppaia.
4. Le **matricine** sono soggetti scelti prioritariamente tra le piante migliori, piantati o scelti tra i polloni più vigorosi e meglio conformati, con età di seguito descritta (e comunque superiore al turno) e devono essere distribuite in modo uniforme lungo la siepe; particolare attenzione dovrà essere posta nel preservare soggetti appartenenti alle specie autoctone. Ai fini del presente regolamento sono considerate matricine anche i polloni (allievi) del ceduo a sterzo con età multipla del turno.
5. Le ceppaie morte o deperienti, così come le fallanze all'interno delle siepi e dei filari, anche nel caso di zone percorse dal fuoco, vanno rimpiazzate con nuove piantagioni.
6. In ogni caso, ogni taglio che comporti una significativa riduzione della copertura vegetale deve essere accompagnato da interventi atti a favorire la rapida ricostituzione del soprassuolo vegetale, se necessario anche mediante piantagione di congruo numero di piantine.
7. **Nel caso di formazioni arboree lineari insediate sulle due sponde o lati di strade, rogge, canali, fossi e corsi d'acqua gli interventi di taglio non potranno interessare tratti opposti nella stessa stagione silvana.**

- **Nuovo impianto di filari e siepi in ambito rurale e seminaturale**

8. Per il nuovo impianto di siepi, filari, fasce e bande boscate arbustive, arboree e miste, nonché di piante singole in ambito rurale ed in zone a valenza naturalistica, si farà ricorso esclusivamente a specie autoctone (scelte tra le specie indicate in allegato 1 e nei programmi agroambientali regionali), fatte salve eventuali norme più restrittive per aree protette; le siepi dovranno inoltre essere il più possibile plurispecifiche, cioè composte da più specie arboree e da più specie arbustive.
9. Nel caso di piantagioni finalizzate al mantenimento ed alla reintegrazione di siepi già esistenti, è facoltà dell'Amministrazione concedere l'impiego delle specie effettivamente già presenti nel caso in cui una soluzione diversa comprometta l'aspetto estetico o funzionale della siepe (ad es. siepe di Robinia pseudoacacia per utilizzo in apicoltura).
10. Nell'esecuzione degli impianti dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di distanze da confini, strade, ferrovie, linee elettriche, servitù militari, opere di bonifica, etc.. Le piante di nuovo impianto dovranno essere sane e di idonea qualità vivaistica, di provenienza accertata e, se possibile, certificata scegliendo varietà locali; si dovrà ricorrere a film pacciamanti, biodischi pacciamanti e shelters in funzione delle specifiche esigenze.
11. Per quanto riguarda la piantagione lungo corsi d'acqua, lungo versanti e scarpate da consolidare, e per il recupero di aree degradate si fa riferimento anche ai seguenti documenti:
  - Regione Lombardia: "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli

interventi di ingegneria naturalistica sul Territorio della Regione" – deliberazione della Giunta regionale del 19 Dicembre 1995 – 6/6586 (BURL 4°suppl. straord. al n°4 – 26 Gennaio 1996)

- Regione Lombardia: "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia" D.G.R. 1/7/1997 – n°6/29567 (BURL1°suppl. straord. al n°31 29/7/97).

## CAPITOLO 4 - SANZIONI

### **ART. 20 – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento (quando non costituisca reato o violazione amministrativa sanzionata da leggi o regolamenti generali) é punita, ai termini dell'art. 7/bis "Sanzioni Amministrative" e successivi, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, che prevede, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provinciali l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.
2. Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione e inosservanza, possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime.
3. Ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni del presente Regolamento degli interventi operati e dell'applicazione delle sanzioni, ogni esemplare arboreo è considerato singolarmente anche se gli interventi sono condotti contestualmente su più esemplari. A tal fine nella "TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO" per ogni esemplare arboreo, viene indicata la dicitura "Per ogni esemplare".
4. Per le macchie miste spontanee, per le siepi interpoderali e per i filari di alberi campestri, la cui naturale misura è espressa come lunghezza, la dicitura "Per ogni esemplare" è da intendersi sostituita dalla seguente "Per ogni 10 metri di lunghezza, o frazione di essa arrotondate per eccesso", salvo diversamente disposto.
5. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma  
L'amministrazione Comunale, a sua discrezione, può dare facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l'acquisto e la piantagione di un numero di alberi di dimensioni e specie indicate dai competenti Uffici comunali, pari al valore del danno stesso. Le piante acquistate verranno messe a dimora, ove possibile, all'interno della proprietà del contravventore o, eventualmente, in altro luogo pubblico individuato dall'Amministrazione Comunale.

**TABELLA SANZIONI CLASSI D'IMPORTO - SOMME DA PAGARE (espressi in euro)**

<b>Classe di gravità progressiva</b>	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>	<b>Pagamento in misura ridotta L. 689/81 smi art. 16 -1 c Il pagamento della somma in misura ridotta è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione</b>
Classe A	25,00	200,00	50,00
Classe B	50,00	300,00	100,00
Classe C	130,00	330,00	110,00
Classe D	150,00	360,00	120,00
Classe E	180,00	390,00	130,00
Classe F	200,00	450,00	150,00
Classe G	300,00	500,00	166,00

## TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE E PRECETTI	Per la violazione al presente regolamento si applica quanto previsto della "TABELLA SANZIONI CLASSI D'IMPORTO –SOMME DA PAGARE" per la classe di gravità sotto indicata, con le prescrizioni e gli obblighi indicati
<b>TUTTI GLI ARTICOLI</b>	Ove non specificatamente previsto dalla presente tabella, per le violazioni al presente regolamento si applica	Classe A per ogni esemplare
<b>ART. 9</b>	"CONDIZIONI GENERALI DELLE AUTORIZZAZIONI E OBBLIGO DI ESIBIZIONE" Il proprietario o l'avente titolo devono provvedere affinché sul luogo, ove si svolge l'intervento autorizzato, sia disponibile l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione, ove espressamente rilasciata, ovvero qualsiasi altro documento che attesti la presentazione della relativa istanza, ove accolta implicitamente per decorso del termine.	Classe B Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi dell'art. 22 comma a
<b>ART. 9</b>	"ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE PRIVATE"	Classe G per ogni esemplare con obbligo di reimpianto e ripristino ai sensi art. 22 comma c
<b>ART. 14</b>	"INTERVENTI SULLE ALBERATURE PUBBLICHE" Gli alberi pubblici sono tutelati a prescindere dalla dimensione del loro tronco. E' vietato ogni intervento, attività o azione non autorizzata, se non diversamente disposto.	Classe G per ogni esemplare con obbligo di reimpianto e ripristino ai sensi art. 22 comma c
<b>ART. 14 comma 4</b>	"TUTELA DELLA ALBERATURE NEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI"	Classe F per ogni esemplare
<b>ART. 14 comma 1</b>	"DANNEGGIAMENTI DELLE ALBERATURE"	Classe F per ogni esemplare Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi art. 22 comma a e c
<b>ART. 14</b>	"DANNEGGIAMENTI DELLE ALBERATURE" f) in tutte le aree verdi: - depositare materiale di qualsiasi natura; - scarificare o asportare terreno; - determinare il costipamento del suolo con il transito di mezzi pesanti; - variare il piano di campagna originario, senza autorizzazione.	Classe C per ogni esemplare

### **ARTICOLO 21 - VALUTAZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO VERDE COMUNALE**

Ogni danno arrecato, anche accidentalmente, alle alberature deve essere segnalato all' Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano. Tutti i danni causati agli alberi devono essere risarciti secondo la seguente tabella:

Scortecciamento complessivo del tronco o del colletto - lieve (di misura inferiore al 25% della circonferenza del tronco dell'albero )	€	<b>100,00</b>
---	---	---------------

Scortecciamento complessivo del tronco o del colletto- grave (di misura superiore al 25% della circonferenza del tronco dell'albero)	€	500,00
Strappo di radici con macchine operatrici	€	500,00
Costipamento del terreno entro l'area di pertinenza dell'albero	€	500,00
Scortecciamento e lesioni al colletto (decespugliatore; traumi meccanici etc.)	€	200,00

### Valore dell'albero

$$Vm \times n + K$$

$Vm$  = Valore commerciale albero di circ.tronco cm 20/24 (da listini e prezziari d'uso comune) incluso il costo delle messa a dimora

$n$  = età dell'albero

$K$  = costi di *abbattimento*, trasporto, smaltimento e reimpianto

1. Quando l'albero sia gravemente danneggiato (scortecciamento superiore a 2/3 della circonferenza del tronco) e/o ritenuto potenzialmente pericoloso e sia necessaria la sua rimozione, il risarcimento corrisponderà al valore dell'albero, determinato secondo i parametri di cui alla tabella del presente articolo.
2. In tutti i casi in cui siano necessari interventi di cura o di messa in sicurezza delle alberature danneggiate, i costi da sostenere vengono aggiunti all'indennizzo indicato nella precedente tabella.
3. In tutti i casi in cui sia necessario procedere al ripristino della permeabilità del terreno e alla ricostituzione del manto erboso danneggiato, devono essere risarciti tutti i costi necessari al ripristino dello stato originario dei luoghi.
4. Sono comunque fatte salve tutte le sanzioni amministrative dovute.

### ART. 22 – SANZIONI ACCESSORIE

1. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, ove previste, si applicano le seguenti sanzioni accessorie, indicate nella "TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO".
2. In particolare, le sanzioni accessorie si distinguono in :
  - a) obbligo di sospendere o cessare un'attività;
  - b) obbligo di rimozione delle opere abusive;
  - c) obbligo di rimpiante e ripristino dello stato dei luoghi;
  - d) obbligo di allontanamento dall'area verde o da una parte specifica della stessa;
  - e) revoca dell'autorizzazione;
  - f) obbligo di fare.
3. Nel caso in cui, per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, oltre alla sanzione principale, sia prevista una sanzione accessoria, l'agente accertatore ne farà menzione nel verbale di contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
4. Le sanzioni accessorie di cui alle lettere a), d), e) sono immediatamente esecutive.
5. Per le sanzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma può essere concesso un congruo periodo di tempo in relazione all'entità delle opere da compiere.
6. Per le sanzioni accessorie di cui alle lettere c) ed e), in caso di inottemperanza, il Sindaco ingiunge al trasgressore l'adempimento del suo obbligo. Qualora il trasgressore non adempia nel termine intimatogli, il Sindaco emette ordinanza per il compimento delle opere necessarie, fissando il termine entro cui provvedere, decorso il quale, procede all'esecuzione in

danno ai soggetti obbligati e successivamente emette ordinanza-ingiunzione per il pagamento delle spese sostenute.

7. In caso di pericolo immediato, qualora il trasgressore non sia in grado di adempiere immediatamente, l'agente accertatore dispone il compimento delle opere necessarie per rimuovere il pericolo immediato, fatta salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di recuperare le spese anticipate in danno al trasgressore.

### **Sanzioni per danni ad alberi privati tutelati ai sensi del presente regolamento:**

In caso di verde privato, il proprietario degli alberi individuati all'art. 5 e l'autore degli interventi effettuati in violazione al presente regolamento sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste al punto precedente.

### **Sanzioni per danni a formazioni arboree in ambito rurale:**

Nel caso di fasce e bande boscate, filari e siepi arboree e/o arbustive protette dal presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni per danneggiamenti di cui ai paragrafi precedenti, il contravventore dovrà provvedere a reimpiantare la formazione danneggiata, su indicazioni del Comune, per la stessa lunghezza e larghezza di quella precedentemente andata perduta.

Il valore degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, verrà determinato sulla base del listino prezzi Assoverde in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione.

### **Sanzioni per danni su aree a verde pubblico:**

Per danneggiamento di aree verdi pubbliche, alberi esclusi, è previsto oltre alle sanzioni di cui art.21, il risarcimento del costo delle opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi; tali opere saranno gestite dalla Amministrazione Comunale secondo la procedura di seguito enunciata. I lavori di ripristino saranno eseguiti dalle ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie del verde pubblico su ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato all'autore della manomissione applicando i prezzi desunti dal listino prezzi adottato dal Comune e gli importi dovranno essere versati direttamente all'Amministrazione Comunale; **sono comprese negli oneri di ripristino, a carico di chi abbia operato il danno, anche le operazioni di manutenzione e bagnatura per 12 mesi sino a completo attecchimento del verde ripristinato.**

Qualora il ripristino dovesse interessare una superficie globalmente pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche quali ad esempio: cordoli, cancellate o simili, potrà essere richiesto ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, il ripristino totale dell'area.

Nel caso di ripristino conseguente a manomissione di un'area a verde pubblico o di banchina alberata di superficie globale fino a 250 mq. i lavori eseguiti verranno conteggiati in economia. I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione dei LL.PP..

Nel caso di ritardato pagamento saranno addebitati all'autore del danno gli interessi legali e di mora previsti dalle leggi in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

A discrezione dell'Amministrazione i lavori di ripristino potranno essere affidati all'autore o responsabile stesso del danno qualora in grado di offrire le necessarie garanzie di corretta esecuzione.

## **ART. 23 – VIGILANZA**

L'attività di vigilanza, relativamente all'applicazione del presente Regolamento, è affidata agli Agenti di Polizia Locale. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate anche dagli agenti e dagli ufficiali di polizia e da altri dipendenti del Comune.

Gli addetti alla vigilanza possono effettuare le verifiche necessarie su eventuali cause non

naturali della morte delle alberature poste su area pubblica o privata al fine di verificare eventuali violazioni al presente Regolamento, con il supporto di eventuali Tecnici esperti in materia.

Gli addetti alla vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere nelle aree e nei locali privati di abitazione solo e limitatamente allo scopo di accertare infrazioni al presente Regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze ad esso correlate.



## **CAPITOLO 5 - RUOLO DEL COMUNE**

### **ART. 24 – NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO**

Le norme regolamentari e urbanistiche comunali che siano in contrasto con il presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

### **ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, compresi gli allegati, entrerà in vigore dalla data di esecutività della Delibera di approvazione.
2. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.

### **ART. 26 – NORME FINANZIARIE**

1. Tutti gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste da presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio; il loro utilizzo è vincolato alla realizzazione di interventi di manutenzione, riqualificazione e nuovo impianto di aree a verde pubblico.
2. L'eventuale aggiornamento degli importi delle sanzioni previste da presente regolamento deve essere deliberato con atto della Giunta Municipale.

## Allegato 1 – lista piante autoctone o tradizionali

Specie arboree	Specie arbustive
<p>Acer campestre  Acer platanoides  Acer pseudoplatanus  Alnus glutinosa  Carpinus betulus  Celtis australis  Fraxinus excelsior  Fraxinus ornus  Juglans regia (*)  Morus alba, Morus nigra (*)  Ostrja carpinifolia  Platanus x acerifolia (*)  Populus alba  Populus canescens  Populus nigra  Populus nigra 'Italica'  Populus tremula  Prunus avium  Prunus padus  Quercus cerris  Quercus petraea  Quercus pubescens  Quercus robur  Salix alba  Sorbus aria, Sorbus torminalis  Sorbus aucuparia (*)  Taxus baccata  Tilia cordata  Tilia platyphyllos  Ulmus minor</p>	<p>Amelanchier ovalis  Berberis vulgaris  Cytisus scoparius  Cornus mas  Cornus sanguinea  Coronilla emerus  Corylus avellana  Crataegus monogyna  Euonymus europaeus  Ficus carica (*)  Frangula alnus  Hedera helix  Hippophae rhamnoides  Juniperus communis  Ligustrum vulgare  Lonicera caprifolium e L. xylosteum  Malus sylvestris  Pyrus pyraeaster  Prunus padus  Prunus spinosa  Rhamnus catharticus  Rosa canina  Salix caprea  Salix cinerea  Salix eleagnos  Sambucus nigra  Spartium junceum  Viburnum lantana  Viburnum opulus</p>

(\*) specie tradizionali ammissibili in zona rurale (in aree protette il loro impiego è subordinato ad autorizzazione dell'Ente competente)

## Allegato 2 - lista piante indesiderate, estranee alla flora locale

Specie arboree	Specie arbustive
Abies sp. – abete	Amorpha fruticosa – falso indaco (*)
Acer negundo – acero della Virginia (*)	Buddleja davidii (*)
Ailanthus altissima – ailanto (*)	Prunus laurocerasus
Alnus cordata – ontano napoletano	Photinia fraseri
Broussonetia papyrifera – gelso da carta	
Cupressus arizonica – cipresso argentato	
Picea excelsa (= P. abies) – abete rosso	
Pinus sp.	
Pinus pinea – pino domestico	
Pinus strobus – pino strobo	
Prunus seròtina – ciliegio nero (*)	
Quercus rubra, Q.coccinea – querce rosse	
Robinia pseudoacacia – robinia (*)	
Trachycarpus fortunei	
Ulmus pùmila – olmo siberiano (*)	

(\*) = specie comportanti rischio di inquinamento floristico, a causa della loro capacità di spontaneizzarsi; indicate come specie da evitare anche in "Regione Lombardia: quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003"

## Allegato 3 – classi di altezza degli alberi

Le classi di altezza sono riferite all'altezza raggiunta a maturità (nel determinare la classe a cui appartiene una pianta occorre pertanto fare riferimento alla specie di appartenenza e non all'età o alle dimensioni dell'esemplare) secondo il seguente schema esemplificativo e non esaustivo:

alberi di prima grandezza (altezza >18m)	alberi di seconda grandezza (altezza 12-18m)	alberi di terza grandezza (altezza < 12 m)
Abies sp. Abies nordmanniana Acer platanoides Acer pseudoplatanus Acer saccharinum Aesculus hippocastanum Ailanthus altissima Alnus glutinosa Betula verrucosa (= alba = pendula) Calocedrus decurrens Cedrus sp. Celtis sp. Chamaecyparis lawsoniana Cupressus sempervirens Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Ginkgo biloba Juglans nigra Larix decidua Liquidambar styraciflua Liriodendron tulipifera Magnolia grandiflora Metasequoia glyptostroboides Picea abies Pinus wallichiana Pinus silvestre Pinus strobus Pinus nigra Platanus sp. Populus sp. Pseudotsuga menziesii) Pterocarya fraxinifolia Quercus cerris Quercus petraea Quercus robur Quercus rubra Robinia pseudoacacia Sophora japonica Salix alba Sequoia sempervirens Sequoiadendron giganteum Sorbus aucuparia Taxodium sp. Thuja plicata Tilia sp. Ulmus sp.,	Acer negundo Acer campestre Carpinus betulus Catalpa bignonioides Corylus colurna Cupressocyparis leylandii Cupressus sp Gleditsia triacanthos Juglans regia Juniperus communis, Ostrja carpinifolia Paulownia tormentosa Pinus pinea Pyrus calleriana Prunus avium Quercus ilex Salix babylonica Sorbus torminalis Taxus baccata Thuja orientalis	Acer ginnala Acer platanoides 'Globosum' Albizzia julibrissin Catalpa sp. Cercis siliquastrum Fraxinus ornus Ilex aquifolium Juniperus communis Laurus nobilis Ligustrum lucidum Koelreuteria paniculata Maclura pomifera Magnolia x soulangiana Malus silvestris Malus sp. Melia azedarac h Morus sp. Prunus cerasifera Prunus da fiore Prunus padus Prunus serrulata Quercus pubescens Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

**Alberi a chioma fastigiata** = Acer platanoides 'Columnare', Carpinus betulus 'Fastigiata', Cupressus sempervirens, Populus nigra 'Italica', Quercus robur 'Fastigiata', etc.

**Alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello** (altezza < 6 m) = Crataegus monogyna, Crataegus sp., Clerodendrum trichotomum, Cornus mas, Eriobotrya japonica, Lagerstroemia indica, Hibiscus syriacus, Juniperus communis, Tamarix gallica, etc.



# Comune di Verdellino

(Provincia di Bergamo)

Piazza don Martinelli, 1 - 24040 Verdellino

cod.fisc./p.IVA 00321950164 - tel. 0354182811 – fax. 0354182899

E-Mail: info@comune.verdellino.bg.it – PEC: info@pec.comuneverdellino.it

sito internet: [www.comune.verdellino.bg.it](http://www.comune.verdellino.bg.it)

## OGGETTO: “Richiesta di autorizzazione per abbattimento alberi ai sensi dell’art. 5 e 9 del Regolamento Comunale del verde”

Il / la sottoscritt..... c.f.  
..... residente in .....Via .....  
..... n ..... tel.....n qualità di proprietario del terreno sito in  
....., Via..... e distinto al mappale n.  
..... del foglio n .....

### CHIEDE

l'autorizzazione all'abbattimento di n°... essenze arboree o arbustive rientranti nell'art. 5 del Regolamento Comunale del Verde, e specificatamente (indicare numero, specie e circonferenza del tronco misurata a 1,30 mt da terra, modalità di taglio e se si tratta di piante governate a ceduo, a capitozzo o in forma libera, se all'interno di filare o isolate):

.....  
.....  
.....

periodo in cui verranno eseguiti i lavori:

.....

motivo della richiesta:

.....  
.....

A tale proposito la/o scrivente si impegna a sostituire tali essenze, qualora previsto dal regolamento, con altre indicate dai competenti uffici comunali.

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quanto disposto nel regolamento del verde comunale.

**In allegato: documentazione fotografica**

Distinti saluti.  
data:

Firma.



# Comune di Verdellino

(Provincia di Bergamo)

Piazza don Martinelli, 1 - 24040 Verdellino

cod.fisc./p.IVA 00321950164 - tel. 0354182811 – fax. 0354182899

E-Mail: [info@comune.verdellino.bg.it](mailto:info@comune.verdellino.bg.it) – PEC: [info@pec.comuneverdellino.it](mailto:info@pec.comuneverdellino.it)

sito internet: [www.comune.verdellino.bg.it](http://www.comune.verdellino.bg.it)

## OGGETTO: “Denuncia di taglio alberi ai sensi dell'art.19 del Regolamento Comunale del verde”

Il / la sottoscritt..... c.f.  
..... residente in .....Via .....  
..... n ..... tel.....n qualità di proprietario del terreno sito in  
....., Via..... e distinto al mappale n.  
..... del foglio n .....

### DICHIARA

- di voler procedere al taglio di ceduzione
- di voler procedere al taglio di capitozzatura o sgamollo
- di voler procedere ad eseguire le seguenti operazioni:

.....  
.....

e specificatamente (indicare lunghezza della siepe, del filare o della banda boscata, modalità di taglio e se si tratta di piante governate a ceduo, a capitozzo o in forma libera, se all'interno di filare o isolate):

.....  
.....  
.....  
.....

### DICHIARA INOLTRE

Di aver preso visione di quanto disposto nel regolamento del verde comunale e di attenersi alle norme ivi riportate.

#### In allegato documentazione fotografica

Distinti saluti.  
data:

Firma.

**Allegato 6 – modulo di dichiarazione, per scavi, lavori o manomissioni in corrispondenza di verde tutelato ai sensi del regolamento del verde**



# Comune di Verdellino

(Provincia di Bergamo)

Piazza don Martinelli, 1 - 24040 Verdellino

cod.fisc./p.IVA 00321950164 - tel. 0354182811 – fax. 0354182899

E-Mail: info@comune.verdellino.bg.it – PEC: info@pec.comuneverdellino.it

sito internet: [www.comune.verdellino.bg.it](http://www.comune.verdellino.bg.it)

**OGGETTO: “Dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo nell’area oggetto di intervento, ai sensi del Regolamento Comunale del verde art. 14”**

Il / la sottoscritt..... c.f.  
..... residente in .....Via .....  
..... n ..... tel.....n qualità di proprietario del terreno sito in  
....., Via..... e distinto al mappale n. .... del  
foglio n .....

## DICHIARA

- che all'interno dell'area di intervento e per una distanza di 10 metri al di fuori di essa non vi sono essenze arboree rientranti nel regolamento e che, pertanto, non necessita alcuna autorizzazione;
- che il patrimonio arboreo all'interno dell'area di intervento e per una distanza di 10 metri al di fuori di essa e indicato nella planimetria di stato di fatto (allegata alla presente richiesta) consiste in n° ..... essenze quali: ..... e verrà mantenuto integro in quanto non interessato dal cantiere,
- che il cantiere interferisce, a livello epigeo e/o ipogeo, con l'area di pertinenza (come definita all'art.8 del regolamento) di n° .... essenze arboree tutelate dal regolamento, e specificatamente:

.....  
.....  
.....

riportate nell'allegata planimetria di progetto, con documentazione fotografica, e ne chiede relativa AUTORIZZAZIONE.

- di allegare la relazione per il rispetto degli alberi esistenti come previsto dall'art. 8 e una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 10 metri oltre il limite dell'intervento;
- di adottare le prescrizioni del Regolamento del verde comunale e le precauzioni di cui all'art. 8 di detto regolamento

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quanto disposto nel regolamento di tutela del patrimonio arboreo di cui all'oggetto.

Distinti saluti.  
data:

Firma.